

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2017, N. 61

INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITA'
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO NELLA REGIONE MARCHE

Antonio Martinelli

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di consentire l'operatività dell'aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della regione, sono concessi alla società di gestione Aerdorica s.p.a., di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.), e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), nelle more delle decisioni in merito alla privatizzazione, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario e il ripristino della redditività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, detta le disposizioni necessarie per l'utilizzo delle somme stanziare e per dare attuazione a questa legge.

3. L'esecutività di questa legge è subordinata al positivo espletamento delle procedure previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2
(Aiuto per il salvataggio)

1. Per l'anno 2017 è concesso alla società Aerdorica s.p.a. un aiuto per il salvataggio di complessivi euro 7.280.000,00, sotto forma di prestito da utilizzare per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di credito, secondo quanto previsto dal piano di risanamento asseverato ai sensi della normativa statale vigente. La durata del prestito non può superare i sei mesi decorrenti dall'erogazione della prima rata.

2. L'effettiva erogazione dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

3. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti al punto 55, lettera d), punto ii), della Comunicazione 2014/C 249/01, la società presenta alla Regione, entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un adeguato piano di ristrutturazione conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione e

comunque atto a consentire il ripristino di normali condizioni di redditività.

4. Il rimborso delle risorse concesse a titolo di aiuto per il salvataggio può avvenire anche mediante l'assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione. In tal caso l'importo del prestito è ricompreso nell'importo assegnato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3
(Aiuto per la ristrutturazione)

1. Previa autorizzazione della Commissione europea, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 3, è concesso un aiuto per la ristrutturazione per un massimo di euro 20.000.000,00 attraverso la ricapitalizzazione, comprensivo dell'importo di cui all'articolo 2, comma 4, ai sensi del punto 58 della comunicazione 2014/C 249/01.

Art. 4
(Contributo al funzionamento)

1. Il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 3 può prevedere l'assegnazione di contributi al funzionamento.

2. Per l'anno 2017, i contributi di cui al comma 1 non possono superare l'importo massimo di euro 1.050.000,00.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. La copertura della spesa autorizzata dall'articolo 2 per complessivi euro 7.280.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", è garantita dalle risorse di pari importo che vengono iscritte al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 2 "Riscossione di crediti a breve termine", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dall'articolo 3 per complessivi euro 20.000.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", si provvede mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dall'articolo 4 per complessivi euro 1.050.000,00, iscritta in aumento della Missione 10 "Trasporti e

Ottavio Montanaro

diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, si provvede mediante riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017 a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per euro 1.000.000,00 e a carico della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per euro 50.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, ai fini della gestione, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 36/2016 e abrogazioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) le parole “euro 418.832.182,82” sono sostituite dalle seguenti: “euro 383.832.182,82”.

2. L’articolo 8 della l.r. 36/2016 è abrogato e di conseguenza l’allegato 18 alla legge regionale medesima è soppresso.

Art. 7

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

